# LA PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ MATRIMONIALE: IPOTESI E PROSPETTIVE

## 0. Premesse

0.1. È nota l'ipotesi avanzata dal Card. Ratzinger in una recente pubblicazione. Riflettendo sulle problematiche relative al divieto di comunicarsi per chi si trovi in una situazione matrimoniale irregolare, il Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede così si esprime: «In futuro si potrebbe anche arrivare a una constatazione extragiudiziale della nullità del primo matrimonio. Questa potrebbe forse essere constatata anche da chi ha la responsabilità pastorale sul luogo»[1].

Si dovrà tenere presente il contesto colloquiale in cui si situa l'ipotesi riferita. Non sarebbe pertanto corretto attribuirvi significati e intenzioni che travalichino il genere letterario con cui viene espressa. Ma l'autorevolezza della fonte sia sotto il profilo istituzionale sia sotto il profilo personale autorizza a pensare che l'auspicio del Cardinale Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede sia motivato e intenzionale. Ciò trova riscontro nel dibattito che successivamente ne è scaturito e che ha trovato ampio spazio anche in pubblicazioni non specialistiche[2].

Si tratta di sollecitazioni che rendono non soltanto legittimo ma anche doveroso riflettere se vi sia spazio per ipotizzare delle modalità procedurali relative alla dichiarazione di nullità del matrimonio che, nel più assoluto rispetto dei valori irrinunciabili del sacramento e nell'indiscussa obbedienza alla vigente disciplina della Chiesa, in futuro possano essere adottate per rispondere in maniera sempre più adeguata alle mutate situazioni sociali e culturali in cui i credenti vivono in concreto la propria esperienza coniugale. Si collocano in questa direzione il coraggioso intervento del cardinale Ratzinger nonché la recente normativa della Conferenza Episcopale Italiana che, pur essendo prevalentemente circoscritta alle problematiche di carattere economico, si prefigge «di venire incontro ai fedeli, rendendo il meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l'accesso ai Tribunali»[3] ecclesiastici regionali.

Suscita inoltre viva attesa il lavoro di una commissione interdicasteriale voluta dal Santo Padre in vista di una istruzione applicativa riguardante il processo canonico per la dichiarazione di nullità matrimoniale[4], presumibilmente in modo analogo a quanto avvenne in passato con l'istruzione *Provida Mater Ecclesia* del 1936. Quantunque

---

[1] J. RATZINGER, *"Il sale della terra". Cristianesimo e Chiesa nella svolta del millennio. Un colloquio con P. Seewald*, Cinisello Balsamo 1997, p. 237.

[2] Si vedano ad esempio i numerosi interventi soprattutto di operatori dei tribunali ecclesiastici sul periodico di attualità pastorale «Settimana» nel corso del 1997, nei nn. 20; 23; 28-29; 30; 34.

[3] *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 2, 26 marzo 1997, pp. 56-62. Il testo citato è in *Premessa*.

[4] «Allo scopo di favorire una sempre migliore amministrazione della giustizia, sia nei profili sostanziali che in quelli processuali, ho istituito una Commissione Interdicasteriale incaricata di preparare un progetto di Istruzione circa lo svolgimento dei processi riguardanti le cause matrimoniali» («L'Osservatore Romano», 18 gennaio 1998, p. 5). Tale Commissione era già stata annunziata dal Santo Padre nell'allocuzione alla Rota Romana del 22 gennaio 1996.

non sia noto l'iter e lo stato dei lavori, si può legittimamente arguire che il progetto sia orientato a delineare una procedura che definisca in modo rigoroso, ma agile e spedito[5], lo stato dei fedeli, senza indulgere a remore formali che rischiano di avere il sopravvento rispetto alle esigenze sostanziali. Legittimano tale auspicio proprio le parole del Santo Padre che nel medesimo contesto in cui annunciava la commissione, riferendosi alle situazioni drammatiche vissute dalle donne e dagli uomini coinvolti nei naufragi coniugali, sottolineava «la necessità che nessuna norma processuale, meramente formale, debba rappresentare un ostacolo alla soluzione, in carità ed equità, di tali situazioni»[6].

Partendo da queste autorevoli indicazioni, le note seguenti non intendono certo presentare esaustivamente tutte le ipotesi praticabili *de iure condendo*. Tanto meno presumono di ipotizzare proposte organiche che affrontino tutti i nodi di interpretazione teorica e di effettiva praticabilità relativi alle procedure di nullità. Si tratta soltanto di spunti finalizzati alla comune riflessione e al costruttivo dibattito, che raccolgono e valutano alcune delle proposte, delle ipotesi e dei rilievi avanzati in questi ultimi tempi sia in ordine alle procedure vigenti sia in ordine a possibili sviluppi futuri.

0.2. Il fatto che da più parti si auspichino modalità e procedure diverse e più semplici per dichiarare la nullità del matrimonio non può evidentemente significare un pratico ridimensionamento dei valori fondamentali in gioco, a partire dal valore rivelato e irrinunciabile della indissolubilità del vincolo. Chi pensasse che la semplificazione delle procedure possa essere un *escamotage* per risolvere con un indulto collettivo le situazioni matrimoniali irregolari sarebbe evidentemente fuori strada. E proprio da questo insidioso pericolo mettono in guardia molteplici interventi pontifici, espressi particolarmente nelle annuali allocuzioni alla Rota Romana, partendo dalla constatazione che soprattutto in certe aree geografiche e culturali si è assistito ad un dilagare dirompente di dichiarazioni di nullità[7] quasi a voler portare a coincidenza pressoché totale matrimoni falliti e matrimoni nulli.

D'altra parte non deve far meraviglia che a fronte del dilagare delle separazioni e dei divorzi si assista ad un progressivo incremento delle richieste dei fedeli perché venga verificata l'esistenza o meno del vincolo. Non mancano risvolti positivi di tale tendenza, se non altro come segno del permanere di una sensibilità ecclesiale e sacramentale anche da parte di fedeli che, a prescindere dalla personale responsabilità, siano venuti meno all'impegno solennemente assunto. Del resto lo stesso *Decreto generale sul matrimonio canonico* della Conferenza Episcopale Italiana[8] considera in prospettiva pastorale la eventuale individuazione di ragionevoli indizi di nullità: «L'impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell'aiuto a verificare, quando appaiano indizi non superfi-

---

[5] Lo afferma chiaramente il Papa nel seguito del discorso allorché evidenzia come uno degli effetti delle nuove disposizioni debba essere il fatto che «le cause matrimoniali siano portate a termine con la serietà e la celerità richieste dalla loro propria natura».

[6] «L'Osservatore Romano», 18 gennaio 1998.

[7] Il Prefetto della Segnatura Apostolica riferisce che negli USA nel corso del 1966 erano state definite in prima istanza 250 cause di nullità matrimoniale e che nel 1984 le decisioni erano state 37.450 (Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Processi di nullità matrimoniale nella realtà odierna*, in AA.VV, *Il processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana 1994, pp. 12-13). Ma anche a prescindere da una dilatazione così abnorme, si consideri, a titolo esemplificativo, che nel Tribunale Regionale Triveneto le cause introdotte nel 1966 furono 26, nel 1989 furono 163, nel 1996 furono 216.

[8] «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 10, 5 novembre 1990.

ciali, l'eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato» (n. 56).

Se le espressioni citate conferiscono un significato indubbiamente pastorale ai procedimenti di nullità, non sarebbe né legittimo né corretto caricare tali procedimenti di un ruolo che non hanno, quello cioè di risolvere pastoralmente e sacramentalmente le situazioni matrimoniali irregolari o che tali possano diventare. Nello stesso tempo ne scaturisce la necessità che, nell'intangibilità dei valori e nel rigore dell'indagine, la disciplina canonica agevoli il più possibile l'accesso di ogni fedele alla verifica del proprio stato e della propria posizione ecclesiale e sacramentale. Ed è a questo livello che si collocano le proposte e le ipotesi per possibili sviluppi delle procedure canoniche di accertamento.

## 1. Procedura giudiziale e procedura amministrativa

1.1. Una tra le ipotesi più ricorrenti nella prospettiva di una semplificazione delle procedure riguarda l'eventuale passaggio da una procedura giudiziale, quale è la vigente, ad una procedura di tipo amministrativo. Si colloca in questa linea la citata ipotesi avanzata dal Card. Ratzinger, il quale infatti prospetta una «constatazione extragiudiziale» della nullità del matrimonio.

Non è qui il luogo di ripercorrere il tragitto storico, certamente plurisecolare, che ha condotto la Chiesa ad assumere la via giudiziaria per verificare la validità del vincolo ed eventualmente dichiararne la nullità[9]. Nella scelta progressivamente elaborata fu senza dubbio determinante la consapevolezza che sono in gioco valori di estrema rilevanza non soltanto sotto il profilo squisitamente sacramentale, ma anche in termini ecclesiali e sociali. E non c'è dubbio che la prassi giudiziaria adottata, mediante una severa procedura rigidamente definita, volta a garantire sia la verità del sacramento sia il diritto del fedele a farsi riconoscere il proprio effettivo stato ecclesiale, offra ampie garanzie di obiettività non facilmente conseguibili per altre vie.

Nello stesso tempo la inevitabile complessità della procedura giudiziaria a fronte del numero crescente di richieste da parte dei fedeli, a cui spesso non corrisponde un adeguato numero di operatori dei tribunali, crea inevitabilmente delle pendenze consistenti che rischiano di diluire il traguardo della giustizia che, per essere tale, deve essere chiesta e ottenuta in tempi ragionevolmente brevi.

Come giustamente fa osservare il Prefetto della Segnatura Apostolica, non è possibile «elaborare un diritto processuale talmente semplice da poter apprenderlo in breve tempo e che un tale diritto possa assicurare una efficace amministrazione della giustizia nella Chiesa». E aggiunge che la semplificazione della procedura passa non tanto dalla cancellazione di determinati adempimenti, bensì «da una migliore preparazione degli amministratori della giustizia». Preparazione che, soprattutto in riferimento ai processi di nullità matrimoniale, richiede «l'acuta conoscenza dei problemi di diritto

[9] Cf. il breve *excursus* storico delineato da C. LEFEBVRE, *Evoluzione del processo matrimoniale canonico*, in *Il processo matrimoniale* ..., pp. 25-38.

matrimoniale canonico, ora più che mai complessi [...] nonché un genuino concetto dell'attività pastorale nella quale l'operato dei tribunali è inserito»[10].

Non si possono non condividere le affermazioni dell'autorevole relatore. Ma, presupposta una sempre più adeguata preparazione degli operatori dei tribunali, non è possibile ipotizzare una ulteriore semplificazione procedurale, sia in termini di tempo, sia in termini di adempimenti processuali, sia anche in termini economici?

Da più parti viene indicata la procedura amministrativa come possibile alternativa alla procedura giudiziale. Gli interrogativi che ne nascono sono i seguenti. È legittimamente ipotizzabile tale passaggio procedurale? Come sarebbero salvaguardati i principi e i criteri irrinunciabili legati ad un pronunciamento che richiede comunque la certezza morale? Quali potrebbero essere gli effettivi vantaggi in termini di semplificazione procedurale rispetto alla via giudiziale?

1.2. Senza voler entrare nel merito dei complessi problemi dottrinali sottesi, non risulta che si frappongano ostacoli insormontabili in linea di principio ad una trattazione non giudiziale del procedimento di nullità matrimoniale.

Una prima motivazione andrebbe ricercata in una certa incongruenza derivante dall'attribuzione di un carattere contenzioso ad una indagine che contenziosa per sua natura non è. Una seconda motivazione nasce dalla considerazione che di fatto in determinate situazioni e da determinati organi la nullità del matrimonio già ora è dichiarata con procedura amministrativa. Pur costituendo una prassi eccezionale e ben circoscritta rispetto alla norma generale, dimostra quanto meno che la via amministrativa non contrasta in assoluto con la dichiarazione di nullità matrimoniale[11].

È noto come il procedimento giudiziale paradigmatico rimanga il processo contenzioso ordinario e ad esso, con gli opportuni adattamenti, vadano riferiti i cosiddetti processi speciali, tra i quali spicca in termini di rilevanza sostanziale e numerica il processo di nullità matrimoniale. Ma i considerevoli adeguamenti alla specificità dell'oggetto che progressivamente sono stati operati non riescono ad eliminare del tutto alcuni aspetti che risultano non sempre coerenti con la procedura contenziosa[12]. Basti considerare, a titolo esemplificativo, l'attribuzione di parte convenuta all'altro coniuge, pur non essendo costui soggetto necessario di contraddittorio; oppure si consideri quel momento rilevante della procedura, quale è la contestazione della lite, senza che vi siano, almeno necessariamente, dei litiganti in contesa tra di loro.

Si è cercato di superare queste difficoltà, non solo terminologiche, identificando la vera parte convenuta o con la competente autorità ecclesiastica, in quanto garante del sacramento[13], oppure con il difensore del vincolo «nel senso che egli quasi impersona la stabilità, l'indissolubilità, la validità del matrimonio»[14]. Ma bisogna riconoscere che

---

[10] Z. GROCHOLEWSKI, *Principi ispiratori del libro VII del C.I.C.*, Relazione al XXIV incontro di studio del G.I.D.D.C., Ponte di Legno 30 giugno - 4 luglio 1997, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale canonico*, Milano 1998, p. 20.

[11] Cf. R. BURKE, *La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana 1992, pp. 93-105.

[12] «Il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio, che è di gran lunga il più frequente, ha poco a che fare con il contenzioso» (E. CORECCO - L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Milano 1995, p. 97).

[13] Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Quisnam est pars conventa in causis nullitatis matrimonii?*, in *Periodica* 79 (1990) 365.

[14] M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto processuale canonico*, Milano 1995, p. 107

soltanto in termini di analogia è possibile riferire la qualifica di parte convenuta in giudizio o alla autorità della Chiesa o al difensore del vincolo. La prima infatti è garante non solo della validità del sacramento, ma anche del diritto del fedele al riconoscimento del suo stato ecclesiale e sacramentale; il secondo non rivendica e non difende un proprio diritto, ma è semplicemente chiamato ad agevolare il discernimento della verità da parte del giudice sottolineando tutto quanto emerga in favore del vincolo. Del resto tutti i protagonisti del procedimento sono chiamati alla ricerca della verità, anche se ciascuno attraverso compiti, modalità e sottolineature specifiche.

## 2. Presupposti ineludibili

2.1. Si tratta di semplici riferimenti che suppongono studi ben più approfonditi, ma sembrano sufficienti per poter affermare che l'accertamento della validità o invalidità del vincolo non è legato indissolubilmente ad una determinata procedura, giudiziale o amministrativa che sia. È legato piuttosto ad una procedura, non necessariamente di tipo contenzioso, che sia comunque in grado di far conseguire all'autorità ecclesiale, che vi sia preposta, la certezza morale dell'eventuale nullità del vincolo. Per essere tale la procedura, semplice o complessa che sia, breve o lunga, giudiziale o amministrativa, orale o scritta, dovrà comunque rispondere senza eccezioni e senza deroghe ad alcuni criteri fondamentali[15], tra cui i seguenti.

a) La dichiarazione di nullità del vincolo non potrà in alcun modo attenuare il valore assoluto e irrinunciabile della indissolubilità del matrimonio sacramento. La dichiarazione di nullità, pur collocandosi in una prospettiva pastorale, non potrà diventare la soluzione pastorale per i fallimenti matrimoniali.

b) La potestà della Chiesa nei confronti del vincolo coniugale ha carattere dichiarativo, non costitutivo. Diversamente dalla dispensa *in favorem fidei* e per inconsumazione, una dichiarazione di nullità esclude perciò ogni discrezionalità da parte di chi è chiamato a pronunciarla.

c) Il carattere pubblico e sociale del vincolo di matrimonio esclude che il discernimento sulla sua validità o invalidità possa essere lasciato unicamente alla coscienza personale. Solo una pubblica e autorevole dichiarazione di nullità, fondata su ragioni oggettive, rende possibile nella Chiesa l'esercizio dei diritti che ne conseguono, in particolare la possibilità di celebrare nuove nozze.

d) Proprio per il carattere dichiarativo della nullità del vincolo, solo la certezza morale, non un giudizio di probabilità o di opportunità o di benevolenza pastorale può determinarne la pronuncia.

e) Non si dà certezza morale che non sia fondata su prove oggettive. Tra esse al primo posto vanno collocate le dichiarazioni delle parti, sostenute dalla convergenza di testimonianze e di indizi, eventualmente anche da valutazioni di periti su materie di loro competenza.

---

[15] Tali criteri sono desunti in modo precipuo da J. LLOBELL, *L'introduzione della causa*, Relazione al XXIV incontro di studio del G.I.D.D.C., in *I giudizi nella Chiesa...*, pp. 40-42.

f) Ad entrambe le parti in causa deve essere riconosciuta la effettiva possibilità di esprimere, difendere e provare il proprio punto di vista sulle questioni attinenti la validità o invalidità del vincolo. Se poi la dichiarazione conclusiva sia ritenuta da una o da entrambe le parti non rispondente alla verità dei fatti, dovrà comunque essere possibile il ricorso ad altra istanza.

2.2. Garantiti i criteri suddetti, diventa non assoluta la scelta di una procedura piuttosto che di un'altra. Da secoli la Chiesa ha individuato la procedura giudiziaria, sia pure con gli adattamenti esigiti dalla peculiarità dell'oggetto, come la più idonea a dichiarare la nullità del vincolo. Ma non sembra che si possa escludere in linea di principio che le mutate condizioni sociali e culturali, la diversa sensibilità ecclesiale, la crisi preoccupante dell'istituzione familiare anche all'interno del popolo di Dio indichino strade e procedure nuove che possano rendere non superficiale, ma più agevole in termini di procedure, di tempi e di costi la richiesta che un fedele intenda fare di una verifica sul proprio stato ecclesiale e sacramentale.

Il rigoroso rispetto dei criteri sopra elencati non sembra lasciare molto spazio alla fantasia innovativa, neppure nell'ipotesi di un passaggio dalla procedura giudiziaria a quella amministrativa. Osserva giustamente un attento studioso: «Sarebbe utopico, o semplicistico, pensare che la via amministrativa (la "amministrativizzazione" del processo canonico) sia la panacea dei problemi delle cause di nullità del matrimonio»[16]. Ciononostante è legittimo pensare che tale ipotesi di procedura potrebbe appianare qualche difficoltà, semplificare qualche nodo, accelerare qualche lungaggine, ridurre qualche costo, senza pregiudicare nessuno dei valori irrinunciabili in gioco. Ne è concreta dimostrazione la procedura di tipo amministrativo richiesta per il processo *super rato*, la quale, mediante una indagine altrettanto rigorosa, riesce normalmente a concludersi in tempi notevolmente più brevi rispetto ad un procedimento giudiziario di nullità.

## 3. Ipotesi e prospettive

3.1. Viene indicata a titolo esemplificativo qualche prospettiva concreta conseguente ad un ipotetico percorso di tipo amministrativo piuttosto che giudiziario, nella chiara consapevolezza che spesso la soluzione di una difficoltà ne crea di nuove, forse ancora più ardue. Ma se lo scopo è alimentare una comune riflessione, anche una proposta non risolutiva ed esaustiva può comunque rivelarsi stimolante.

a) Un primo esito del passaggio ad una indagine di tipo amministrativo potrebbe collocarsi nella linea di un ridimensionamento non solo terminologico ma anche procedurale di un paradigma - quello giudiziale - che è per sua natura contenzioso. Già si è visto come la riflessione in merito abbia assegnato la effettiva titolarità del contraddittorio non tanto alle due parti in causa, bensì al coniuge richiedente e all'autorità della Chiesa, l'uno che rivendica il proprio diritto allo stato libero, l'altra che difende la permanenza del vincolo. Ma a prescindere dal carattere di analogia di tale attribuzione, resta il fatto che la terminologia adottata e anche la procedura esigita pongono gli stessi coniugi come soggetti del contraddittorio. Tanto è vero che parte convenuta sul piano procedurale è considerato l'altro coniuge e tanto è vero che non è ammessa la possibili-

[16] *Ibidem*, p. 42.

tà di una iniziativa processuale congiunta da parte di entrambi i coniugi contemporaneamente. Processualmente permane la necessità formale che l'altro coniuge sia comunque parte contrapposta all'azione, anche se di fatto sussiste identità di vedute e di intenti da parte di ambedue. Ma anche quando - ed è frequente - sussiste conflitto tra le parti, solitamente non si tratta di dissidio pro o contro la nullità del vincolo. Si tratta di conflitti personali che poco o nulla hanno a che fare con la validità o meno del vincolo. Non basta comunque il rapporto conflittuale a rendere le parti processualmente contrapposte. La prassi giurisprudenziale che preclude il litisconsorzio «costringe di fatto uno dei due coniugi ad essere parte convenuta, ma ciò implica non di rado una *fictio iuris* non imposta dalla legge che, come ogni finzione, allontana il processo dalla realtà, provocando conseguenze negative sul raggiungimento della verità da parte del giudice»[17].

b) Che non si tratti pertanto di una questione solo teorica è dimostrato dal fatto che il carattere contenzioso del procedimento, pur essendo spesso più formale che sostanziale, porta ad escludere la richiesta congiunta di nullità. Sul terreno della auspicata semplificazione e senza entrare in particolari di carattere tecnico, risulta evidente agli addetti ai lavori che una richiesta congiunta snellirebbe quanto meno il carico di notifiche e di comunicazioni, destinate specificamente alla parte convenuta, con i conseguenti lunghi tempi di attesa[18]. E soprattutto risulterebbe più rispettosa della verità sostanziale.

c) Mantenendo la simmetria con il procedimento di dispensa per inconsumazione e fatte le debite distinzioni di natura e di finalità, non risulta affatto che la serietà dell'indagine nel procedimento amministrativo sia pregiudicata dalla possibilità di ammettere la richiesta congiunta da parte di entrambi i coniugi, considerati in tal caso entrambi oratori. Del resto la presenza obbligatoria in entrambe le procedure del difensore del vincolo garantisce che comunque il contraddittorio permane in tutta la sua valenza di ricerca della verità.

3.2. Il carattere formalmente contenzioso del procedimento giudiziale di nullità comporta l'assunzione di tutta una terminologia legata alla rivendicazione conflittuale di un diritto che, come si è visto, non sempre e non necessariamente corrisponde alla realtà oggettiva dell'indagine. In particolare ci si riferisce ad un momento nodale e caratterizzante del processo identificato come contestazione della lite (can. 1677, § 2). Ovviamente non ci si deve formalizzare sui termini, desunti peraltro dallo schema del processo contenzioso ordinario, quantunque le parole non siano mai irrilevanti nel determinare il contesto e la ricezione di un evento. E anche da questo pur non essenziale punto di vista, sembra auspicabile l'impiego di una terminologia che innanzi tutto sia comprensibile ai destinatari senza dover ricorrere agli esperti di cui peraltro non sempre ognuna delle parti dispone (normalmente la parte convenuta non usufruisce di un patrono).

Il rigore procedurale esige un linguaggio non ambiguo e non generico, ma non sembra che l'uso di una terminologia tecnica da iniziati sia essenziale per esprimere le diverse fasi e i protagonisti dell'indagine. Si pensi, solo per esemplificare, al termini "libello", "attore-attrice" che per gli addetti ai lavori sono del tutto consueti e normali, non così per le persone comuni. Ci si consenta una piccola digressione aneddotica personale: un parroco, richiesto di informazioni su una sua parrocchiana indicata come "at-

---

[17] *Ibidem*, p. 64.

[18] Cf. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1993, pp. 90-92. L'autore si riferisce esplicitamente ai «vantaggi che l'iniziativa congiunta dei due coniugi comporterebbe in termini di costi e di durata del processo» (p. 91, nota 20).

trice" nella causa in corso, rispondeva che era certamente una brava ragazza, ma che non gli risultava affatto che facesse l'attrice di teatro. Pur trattandosi di un elemento marginale, potrebbe essere un primo passo verso una dimensione più pastorale dell'indagine sulla nullità del matrimonio: far sì che una comunicazione o una notifica sia effettivamente comprensibile senza dover ricorrere all'esegesi di un esperto o alla mediazione del procuratore.

**4. Avvocati e procuratori**

4.1. Un ipotetico passaggio dal procedimento giudiziale all'indagine di tipo amministrativo per definire la nullità del vincolo toccherebbe inevitabilmente anche il ruolo degli avvocati e procuratori[19] . Non c'è dubbio che nella complessa architettura giudiziale del procedimento canonico di nullità possa rivelarsi prezioso il ruolo di un esperto che, assistendo in ogni singolo passaggio il fedele che si accinge a percorrere un cammino non consueto, faccia in modo che l'inesperienza non sia di intralcio al conseguimento della verità.

Il patrono si colloca cioè nel solco di quel diritto alla difesa che risulta uno dei cardini processuali sia per chi si sottopone spontaneamente a giudizio sia per chi in giudizio è chiamato.

Ma ancora una volta torna in gioco la logica del contenzioso difficilmente applicabile ad un procedimento volto a dichiarare l'esistenza o meno del vincolo. Se il giudizio contenzioso implica rivendicare un diritto o un interesse che invece è negato da un altro, non è questo il caso del procedimento di nullità. L'oppositore infatti non è, almeno in termini necessari, né l'altro coniuge né la Chiesa stessa. Se quest'ultima infatti è chiamata a difendere l'indissolubilità del vincolo, è chiamata altresì a difendere la verità oggettiva dello stato ecclesiale dei fedeli. In tale prospettiva risulta quanto meno inadeguato il termine diritto alla difesa. Sembrerebbe più consono alla realtà oggettiva del tipo di indagine in questione riferirsi al patrono non tanto come a garante del diritto alla difesa, ma piuttosto come a consulente giuridico chiamato ad aiutare il fedele a individuare le motivazioni e le prove che possano condurre l'indagine a discernere la verità. Nessun protagonista del procedimento infatti può sottrarsi, pur partendo dal proprio orizzonte e dal proprio punto di vista, dal cercare sinceramente e lealmente la verità, neppure la parte che chiede la dichiarazione di nullità e il suo patrono.

È significativo, proprio a sottolineare la atipicità del processo di nullità matrimoniale rispetto al processo contenzioso ordinario, che la presenza del patrono non sia richiesta in termini obbliganti, pur trattandosi di bene pubblico: «Nel giudizio contenzioso, se si tratti di minori o di un giudizio vertente circa il bene pubblico *ad eccezione delle cause matrimoniali*, il giudice costituisca d'ufficio un difensore alla parte che non l'abbia» (can. 1481, § 3). Ed è anche significativo che nella *Relatio* sull'ultimo schema del *Codice* ora vigente, al *votum* che auspicava l'abolizione dell'eccezione, così da rendere obbligatorio l'avvocato anche nelle cause matrimoniali, si sia risposto: «Non admittitur»[20].

---

[19] Prescindiamo in questo contesto dalle distinzioni concettuali legate ai termini "avvocato, procuratore, patrono, difensore". Si veda in proposito J. L. ACEBAL LUJAN, *Abogados, procuradores y patronos ante los Tribunales eclesiasticos españoles*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, X, Salamanca 1992, pp. 555-586.

[20] «Communicationes» 15 (1984) 61.

La non obbligatorietà del patrono pone in rilievo quanto meno molteplici aspetti. Innanzi tutto, non trattandosi necessariamente di una contesa contro qualcuno, non è detto che vi sia la necessità di difendersi o di farsi difendere. È invece necessario e conforme a giustizia che comunque il fedele sia aiutato, anche in rapporto alle sue effettive risorse culturali, a percorrere senza inciampare l'iter della procedura canonica, non certo agevole per i non addetti ai lavori, almeno nella sua attuale configurazione. Ma proprio per tale motivo una adeguata consulenza di aiuto e di accompagnamento sembra in grado di rispondere alle esigenze del fedele. Non è solo questione di parole. Infatti parlare di consulente piuttosto che di avvocato o di procuratore sottolinea che le incombenze oggi attribuite alla difesa potrebbero risultare, nella maggior parte dei casi, notevolmente ridimensionate, a cominciare dal ruolo di procuratore che agisce in nome della parte. Pur riconoscendo a tale rappresentanza un ruolo spesso utile a fronte di procedure e terminologie non sempre immediatamente comprensibili dagli effettivi destinatari, essa almeno in parte preclude un rapporto più diretto e immediato con il giudice, quale può essere instaurato, ad esempio, nel procedimento *super rato*, nel quale non è ammesso l'intervento del legale (*iurisperitus*)se non in via eccezionale (cf. can. 1701, § 2).

Inoltre il possibile ridimensionamento del contraddittorio porterebbe a limitare una delle attività attualmente prevalenti per il patrono, cioè la stesura del *restrictus*, resa peraltro agevole dal procedimento informatico del "taglia e incolla".

Il riferimento al procedimento di dispensa per inconsumazione, nel quale non è ammesso il patrono, sembra ribadire un concetto ormai più volte espresso. Pur partendo da presupposti e finalità diverse, il procedimento amministrativo *super rato* è certamente in grado di compiere una indagine rigorosa e obiettiva su una complessa situazione coniugale, tra l'altro non sempre condivisa, anzi spesso contestata dal coniuge convenuto. L'assenza del patrono da un lato carica il tribunale diocesano, a cui è solitamente affidata l'istruttoria, di ulteriori compiti: gli incontri previ, la verifica della irreversibilità della situazione, l'aiuto nella stesura della domanda, l'individuazione dei possibili testimoni: è quanto normalmente svolge il patrono nella cause di nullità. D'altro lato proprio questo ulteriore carico di adempimenti rende possibile a chi istruisce il processo un rapporto schietto e fiducioso, diretto e immediato con l'oratore, tale che il successivo momento formale dell'istruttoria risulterà semplificato e - riteniamo - meno soggetto a tentativi di manipolazione. Non è da escludere che la prassi descritta possa più agevolmente condurre l'oratore a vedere in colui che indaga sulla sua vicenda non tanto un nemico da cui difendersi bensì un garante rigoroso dei valori sacramentali irrinunciabili e nello stesso tempo un pastore attento al bene dei fedeli, spesso amareggiati e delusi da esperienze coniugali devastanti.

Dalla riflessione precedente non deduce affatto che il ruolo e la presenza dell'avvocato nelle cause di nullità sia superfluo o addirittura nocivo. La giustizia nella Chiesa, e in modo specifico nella Chiesa italiana, è grata all'operato di avvocati professionalmente competenti ed ecclesialmente sensibili la cui opera avrà sempre comunque un ruolo rilevante nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa. Ma nella misura in cui sia ipotizzabile nella procedura di nullità matrimoniale uno spostamento normativo che ne ridimensioni il carattere giudiziale contenzioso per accentuarne il carattere amministrativo, la stessa figura dell'avvocato, attualmente considerato in termini prevalenti come il garante del diritto di difesa, potrà essere vista soprattutto nella prospettiva di una consulenza offerta dalla Chiesa stessa per agevolare alcuni passaggi non facilmente percorribili in modo autonomo dal fedele in un itinerario, almeno attualmente, ancora piuttosto complesso.

Alla norma che ammette la presenza facoltativa del patrono si obietta che la sua assenza «rischia di pregiudicare il pieno esercizio di un diritto fondamentale come quello relativo all'accertamento del proprio stato personale»[21]. Sembra che l'obiezione possa essere ridimensionata considerando che nella maggioranza delle cause la parte convenuta non usufruisce di un patrono, senza che con questo risulti pregiudicato il suo diritto a difendere le proprie posizioni, anche quando siano in contrasto con quelle della parte attrice. Il fatto che vi sia il difensore del vincolo a garantire le posizioni della parte convenuta non sminuisce il valore dell'argomentazione, sia perché il difensore del vincolo non mantiene rapporti diretti col convenuto, sia perché la controversia con l'attore può vertere non soltanto sulla difesa del vincolo, ma anche, ad esempio, sull'attribuzione all'altra parte della responsabilità della nullità del matrimonio.

E' plausibile l'obiezione secondo cui in caso di assenza del patrono potrebbero essere sollevate pesanti difficoltà in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica per una presunta violazione del diritto di difesa, esigito in conformità ai «principi fondamentali dell'ordinamento italiano»[22]. Senza entrare in problematiche di tipo concordatario, si può osservare che la delibazione della sentenza canonica di nullità non sembra da annoverare tra gli strumenti essenziali al fine di garantire una sana collaborazione fra comunità civile e comunità ecclesiale, soprattutto considerando l'eventualità non certo remota che tale strumento possa venire usato non tanto per prendere le doverose distanze dal ricorso al divorzio, quanto per sottrarsi a determinati oneri economici, talvolta in palese violazione di precisi doveri di giustizia, derivanti dal matrimonio, pur dichiarato nullo.

4.2. Semplificare la procedura significa ovviamente non soltanto abbreviare i tempi o rendere meno complessi gli adempimenti. Significa anche considerare i costi effettivi di una causa. E non è certo un mistero che, sia pure immeritatamente, i tribunali ecclesiastici non hanno mai goduto di buona fama da questo punto di vista. Se però i problemi relativi sono stati enfatizzati da certa pubblicistica, soprattutto in riferimento alle vicende rotali di rampolli blasonati, rimane il fatto che rivolgersi alla Chiesa per una verifica del proprio «status» ecclesiale e sacramentale ha un costo - forse ora si può dire: aveva un costo - considerevole.

La Chiesa italiana è grata ai Vescovi che con le recenti *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, hanno reso di fatto pressoché gratuito l'accesso al tribunale ecclesiastico. Ma i riscontri positivi rischiano di essere quanto meno attenuati dall'incremento, peraltro ineccepibile rispetto ai parametri professionali, del tariffario che, a quanto risulta, verrà stabilito per il patrocinio di fiducia. D'altra non si può pretendere che i fedeli colgano la sostanziale diversità di quanto è dovuto al tribunale rispetto a quanto è dovuto all'avvocato.

Le *Norme* indicano una pista di superamento del problema con la istituzione dei patroni stabili, che dovranno essere almeno due nell'organico di ogni tribunale regionale e che presteranno gratuitamente il loro servizio ai fedeli, in quanto sono retribuiti dal tribunale stesso[23]. Ma, a prescindere dalla obiettiva difficoltà di rendere operativa questa

---

[21] P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa...*, p. 98.

[22] *Accordo di revisione del Concordato Lateranense*, art. 8, n. 2, comma b.

[23] «L'organico del tribunale regionale deve prevedere l'istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore» (art. 6, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 2, 26 marzo 1997, p. 61).

figura in tempi brevi, perché i patroni stabili possano rispondere adeguatamente alle finalità loro assegnate, dovranno essere resi disponibili per tutti i fedeli che a loro intendano rivolgersi sia per consulenza sia per patrocinio. La disposizione che affida al preside del collegio giudicante l'assegnazione del patrono stabile al fedele che ne faccia richiesta contiene indicazioni molto generali, che non sciolgono tutti i nodi interpretativi[24]. Infatti, supponendo che la domanda sia maggiore dell'offerta occorrerà individuare criteri operativi, dettati anche dall'esperienza oltre che dal superamento dell'attuale fase di avvio, che consentano a questa nuova figura, prevista dal can. 1490[25], di rispondere alle esigenze del patrocinio[26].

Ma se, nella prospettiva di una "amministrativizzazione" del procedimento di nullità, il ruolo del patrono venisse ad assumere la fisionomia del consulente di cui già si è parlato, egli potrebbe assolvere il suo compito per un numero maggiore di fedeli, dal momento che molti adempimenti impegnativi potrebbero essere ridimensionati (ad esempio la stesura del *restrictus*), e inoltre i rapporti diretti con l'assistito nel corso del procedimento potrebbero essere gestiti direttamente dal giudice, venendo meno anche la necessità dell'intervento del procuratore.

Ovviamente o per scelta della parte in causa o per decisione del tribunale in rapporto alla complessità o alla conflittualità di un determinato caso, dovrà rimanere sempre aperto il ricorso al patrono di fiducia. Del resto lo stesso procedimento *super rato* prevede per i casi più complessi l'intervento del "giurisperito"[27].

## 5. A modo di sintesi

In sintesi, portando sul terreno dello svolgimento concreto dell'indagine quanto in precedenza si è considerato dal punto di vista teorico, si possono prospettare alcuni passaggi procedurali, che senza alcun pregiudizio di un itinerario probatorio rigoroso, possono risultare più agevolmente accessibili ai fedeli o in termini di brevità, o in termini di costi, o in termini di approccio meno formale e più diretto alle istituzioni ecclesiali preposte.

5.1. Ogni fedele che si trovi in situazione matrimoniale difficile dovrebbe avere la reale possibilità di accedere in maniera agevole, accogliente e gratuita ad una consulenza giuridicamente competente e pastoralmente efficace offerta dalla Chiesa per valutare e suggerire i diversi percorsi, tra i quali anche una eventuale procedura di nullità. Una consulenza così configurata potrebbe essere svolta dai patroni stabili, ma anche al-

---

[24] Recita così l'art. 14 dello schema di *Regolamento* redatto dalla Commissione Episcopale per i problemi giuridici: «Il vicario giudiziale, o il vicario giudiziale aggiunto, ai quali di regola spetta la presidenza dei turni giudicanti, assegnano ai fedeli che ne fanno richiesta un patrono stabile che li assista in giudizio, tenendo conto delle ragioni addotte, avvalorate dalla documentazione e valutate alla luce della particolare sensibilità della parte, nonché della effettiva disponibilità del servizio».

[25] «In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli».

[26] Affronta questo tipo di problematica T. VANZETTO, *Procuratori, avvocati e patroni: a tutela dei diritti dei fedeli*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997) 421-435.

[27] «Non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un legale (*iurisperiti opera... iuvetur*)» (can. 1701, § 2).

largata ad altri soggetti ecclesiali purché competenti e pastoralmente sensibili. In questa fase infatti non è rilevante soltanto la competenza tecnica, ma anche il contesto di accoglienza ecclesiale, benevola e autorevole ad un tempo. Non è mancata la proposta di affidare agli stessi giudici del tribunale tale ruolo previo all'indagine formale. È inevitabile che tale prospettiva susciti qualche ovvia perplessità. Ma è quanto già avviene nel procedimento per inconsumazione e frequentemente, di fatto, anche nelle cause di nullità. Nella misura in cui trovasse più ampia applicazione la non obbligatorietà del patrono, quella indicata potrebbe essere una delle strade percorribili, non senza taluni vantaggi come si è in precedenza sottolineato.

5.2. La consulenza previa dovrebbe condurre il fedele a scegliere liberamente, sulla base però di motivazioni oggettive maturate con l'aiuto del consulente, o di rivolgersi ad un patrono di fiducia, oppure di chiedere l'assistenza del patrono stabile, oppure anche di accedere al procedimento senza l'assistenza formale del patrono ma con l'aiuto previo del consulente stesso per la stesura del libello, la raccolta della documentazione e l'individuazione dei testi. Nelle situazioni più complesse o conflittuali sarà comunque il giudice ad assegnare obbligatoriamente un patrono, come peraltro è previsto dal can. 1481, § 1[28].

5.3. Sul presupposto del carattere non necessariamente contenzioso del procedimento di nullità, potrebbero verificarsi o in fase di consulenza previa, oppure anche a indagine iniziata, le condizioni per proporre la richiesta congiunta di nullità da parte di entrambi i coniugi. Già si è considerato come in tale ipotesi potrebbero essere considerevoli i vantaggi in termini di notifiche e di conseguenti attese abbreviate e numericamente ridotte. Anche nell'ipotesi più probabile di richiesta non congiunta, la fase della cosiddetta contestazione della lite potrà essere supplita senza ulteriori adempimenti dalla semplice comunicazione al convenuto del procedimento in atto. In sede di deposizione egli avrà la possibilità di aderire o contestare la richiesta dell'altro. Naturalmente la prassi indicata sarà possibile nel caso in cui il procedimento assuma un carattere amministrativo.

5.4. Nessuna ipotesi di semplificazione potrà ovviamente pregiudicare la rigorosità dell'indagine istruttoria. Eventualmente, supposto il contesto amministrativo e non strettamente giudiziale, potrà essere ulteriormente scoraggiata ogni manovra a finalità dilatoria messa in atto dalle parti o dai rispettivi patroni. Sommessamente, si pone poi un interrogativo sulla proponibilità di un ampliamento del cosiddetto processo documentale (cann. 1686-1688) anche a determinate situazioni nelle quali, pur non trattandosi di impedimenti dirimenti o di forma legittima, sussista la documentata certezza della mancanza o della simulazione del consenso. Analogamente e con tutte le cautele del caso, potrebbe essere valutata l'estensione del processo orale al procedimento di nullità matrimoniale, preclusa dalla disciplina vigente[29].

5.5. Una fase estremamente rilevante nel giudizio di nullità matrimoniale è la indiscussa necessità della doppia sentenza conforme. La possibilità offerta dalla disciplina vigente di pervenirvi attraverso un decreto di conferma da parte del tribunale d'appello senza dubbio semplifica e abbrevia notevolmente il percorso, che comunque mantiene

---

[28] «La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§ 2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato».

[29] «Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale» (can. 1690).

una sua rigorosa complessità. Anche in questo caso, come sommesso interrogativo, ci si chiede se non sia possibile ipotizzare il procedimento di seconda istanza solo su ricorso in appello delle parti o del difensore del vincolo, lasciando una ulteriore verifica della correttezza del procedimento e dell'indagine istruttoria ad un organismo interno al tribunale in cui è stata pronunciata la sentenza.

## 6. Conclusione

In margine agli spunti di riflessione proposti, sembra utile ribadire che essi non intendono in alcun modo porre in dubbio la plurisecolare saggezza e la solida dottrina da cui nasce e si sviluppa la procedura prevista dalla normativa vigente per le cause di nullità matrimoniale. Una procedura che peraltro ha saputo adeguarsi al mutare dei contesti sociali, culturali, giuridici ed ecclesiali, sempre comunque nella fedeltà incondizionata ai valori teologici e sacramentali sottesi. Il contesto odierno lancia alla Chiesa su tutti i fronti sfide e appelli che devono trovare risposte adeguate. Una delle invocazioni più drammatiche giunge proprio dalla realtà coniugale e familiare che sta vivendo indubbiamente una delle crisi più profonde della sua storia. Un ruolo non marginale su questo fronte è chiamato ad assumerlo chi nella Chiesa svolge un ministero di discernimento sulla validità o meno del vincolo coniugale: un ruolo talvolta sofferto, posto alla convergenza di un duplice appello che spesso, almeno apparentemente, è contraddittorio: la sacralità intangibile del vincolo coniugale e l'angosciata invocazione di un fedele che chiede una nuova *chance* dopo un irreversibile fallimento, non importa se voluto o subìto.

A ben poco servirebbero vecchie o nuove procedure se chi è chiamato a dare risposta a questi interrogativi non ha saputo armonizzare in sé medesimo profonda competenza e grande saggezza, solida dottrina e solidale umanità. Ma l'obiettività della risposta passa anche attraverso degli adempimenti e delle modalità concrete ad un tempo rigorose e però rispondenti ad un contesto rapidamente mutato.

MONS. GIAMPIETRO MAZZONI
Docente di diritto canonico
Studio Teologico "S. Zeno"
Via Seminario, 8
Verona